

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1962

(40^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (1478) (D'iniziativa del deputato Bozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 434, 436, 437, 438, 440
BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	438
CRESPELLANI, relatore 434, 435, 436, 437, 439, 440	
GELMINI	438
MILILLO	435, 436, 437, 438, 439, 440
TURANI	439

« Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	440
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Guidoni, Latini, Merloni, Montagnani Marelli, Moro, Pennavaria, Pessi, Roasio, Secci, Turani, Zannini e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Battista e Tartufoli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vallauri e Venudo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Milillo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Biaggi.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (1478) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bozzi: « Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 », già approvato dalla Camera dei deputati.

CRESPELLANI, *relatore*. Nel corso della precedente seduta avevo rilevato che il disegno di legge proposto dal deputato Bozzi, approvato dalla Camera dei deputati, aveva inizialmente lo scopo di adeguare dal punto di vista monetario il valore dei limiti entro i quali le società di mutuo soccorso potevano operare svincolandosi dalla disciplina del testo unico sulle assicurazioni private. Queste misure nella prima legge del 1923 erano per l'erogazione in capitale di lire 500 e per quella in rendita di lire 100; in seguito furono aumentate e fissate quindi rispettivamente nella misura di lire 50.000 e di lire 10.000.

Il deputato Bozzi con il presente provvedimento ha inteso elevare le suddette cifre rispettivamente a lire 150.000 e a lire 100.000 annue.

La Camera dei deputati unificò tali cifre nell'unica misura di lire 150.000 sia per l'erogazione in capitale sia per quella in rendita. In questi termini il disegno di legge è pervenuto all'esame presso la nostra Commissione.

In sede di esame fu proposto dal senatore Milillo un emendamento nel senso che alla lettera e) dell'articolo 2 del testo unico del-

le leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, venissero escluse per intero le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e conservati invece gli altri enti che pure in forma mutualistica esercitavano un'attività che può considerarsi come assicurativa.

Questa è stata la ragione per cui si è costituita la Sottocommissione, i cui componenti hanno confermato le proprie impostazioni, ma non sono giunti ad una conclusione concordata.

I colleghi Milillo e Gramegna insistono per questa versione che definirei di massima. Da parte nostra si ritiene che essa non possa, almeno allo stato attuale delle cose, essere accettata, per taluni motivi che ora riassumerò.

Esaminiamo la genesi di queste società. Le società di mutuo soccorso sono regolate dalla legge del 1886, la quale dispone all'articolo 1 che « possono conseguire la personalità giuridica nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti ». Naturalmente, trattandosi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, si deve presumere che questi sussidi siano di carattere continuativo, mentre nel caso dei defunti il sussidio deve essere versato *una tantum*.

L'articolo 2, sempre della legge del 1886, stabilisce che « le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare alla educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio ».

Nell'articolo 3 vengono indicate le modalità di costituzione della società, l'approvazione dello statuto e l'oggetto che deve essere precisato nello statuto stesso. Dobbiamo, quindi, senz'altro riconoscere che la legge si preoccupava delle cautele neces-

sarie per la conservazione del patrimonio sociale; senonchè, alla fine del secolo scorso, cominciò a svilupparsi l'attività assicurativa vera e propria e lo Stato doveva naturalmente occuparsene perchè si tratta di un campo dove può facilmente fiorire la speculazione.

Con la legge del 1923 fu disposto che le società di mutuo soccorso potessero continuare ad avere vita autonoma purchè la loro attività non superasse i limiti di erogazione di capitale e di rendita vitalizia.

Le ragioni della limitazione alla libertà di queste organizzazioni è evidente. Lo Stato si è preoccupato che anche per questi organi dovessero essere determinate e osservate quelle norme tecniche, necessarie per garantire la formazione delle quote delle riserve matematiche e per garantire altresì gli investimenti del capitale fatti in misura tale da poter adempiere agli obblighi e agli impegni che si andavano ad assumere.

Si può osservare che per gli enti di mutuo soccorso costituiti sulla base della legge, già citata, del 1886, questo regime è un po' gravoso; tuttavia mi pare che non si possa riparare a questo con una liberalizzazione completa.

Riteniamo che sia opportuno esaminare il problema nella sua interezza sia per le modalità e le condizioni di costituzione di questi enti di mutuo soccorso, sia per le garanzie che essi devono dare in ordine al capitale e al suo investimento.

Perciò, dato che esistono già anche dei progetti di legge in questo senso (uno presso la Camera dei deputati di iniziativa del deputato Vigorelli, l'altro presso il Senato proposto dal collega Milillo e da altri senatori e che si trova ora all'esame della 10^a Commissione), sono dell'avviso che tale materia non debba formare oggetto di modifica in questa sede, ma che ora ci si debba limitare, come è anche intenzione del proponente, ad una semplice rivalutazione monetaria dei limiti entro i quali possono operare queste società.

Un'altra questione che ora sollevano i colleghi è questa: essi vorrebbero che si ripristinasse la diversa misura a seconda

che l'erogazione sia in capitale o in rendita, essendo un principio unanimemente applicato quello di considerare le due forme con un rapporto da 1 a 5.

Un parere in tal senso favorevole è stato espresso anche dal Ministero del lavoro. In linea di principio non sarei ad esso contrario, pur dovendo far presente che la unificazione delle cifre è stata voluta dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati in via transattiva rispetto a proposte che portavano contemporaneamente in alto la cifra delle erogazioni in rendita. Si è allora ritenuto che, trattandosi di valori molto elevati specialmente se ragguagliati ai valori in mensilità, le due cifre potessero essere uguagliate senza grave danno.

Ora si tratta di valutare l'opportunità di portare in questa sede una modifica (che potrei anche suggerire nella misura non proprio rigorosamente proporzionale da 1 a 5), tendente a mantenere la proposta iniziale del deputato Bozzi di lire 100.000 per l'erogazione in capitale, e a portare a lire 180.000 la erogazione in rendita assicurando così una rendita mensile adeguata.

M I L L O . Il limite di erogazione in capitale deve essere superiore a quello in rendita!

C R E S P E L L A N I , *relatore*. Questo non è rigorosamente prescritto perchè, come abbiamo visto, l'erogazione in capitale avviene *una tantum* e in coincidenza di determinate circostanze, mentre la forma che maggiormente ha preso sviluppo è quella della erogazione in rendita che viene effettuata o per coprire quelle aree che sono prive di assicurazioni sociali o per integrare quelle assicurazioni sociali che sono molto basse. Comunque su questo aspetto la Commissione può decidere come meglio crede.

La mia unica preoccupazione è che se noi apportiamo una modifica al disegno di legge in esame che pure è tanto atteso da questi organismi che vivono oggi un po' stentatamente appunto perchè non hanno possibilità di molta espansione, provoche-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)40^a SEDUTA (17 gennaio 1962)

remmo un notevole ritardo alla definizione del provvedimento legislativo e, come conseguenza, il persistere di quei limiti molto bassi.

PRESIDENTE. Ci sono delle conseguenze gravi che possono derivare dalla mancata immediata approvazione del provvedimento in esame?

CRESPELLANI, relatore. Più che gli enti, sono i beneficiari che verrebbero ad esserne danneggiati.

PRESIDENTE. Dal punto di vista della procedura o della sostanza?

CRESPELLANI, relatore. Della sostanza.

PRESIDENTE. Sotto questo profilo sarebbe, quindi, opportuno approvare il presente provvedimento nella sua attuale formulazione, evitando così ulteriori ritardi.

CRESPELLANI, relatore. Fermo restando che si provvederà ad una revisione generale della materia con una apposita legge o con un ordine del giorno, per quanto riguarda l'altro emendamento apportato dalla X Commissione della Camera dei deputati all'articolo 19, secondo il quale non si richiede più la qualità di « cittadino italiano » ai rappresentanti generali di imprese estere, la Sottocommissione ha rilevato la opportunità di adeguare la legislazione italiana a quella europea che non richiede questa qualità che, d'altra parte, poteva sì costituire una maggiore garanzia morale, ma non una indispensabile garanzia di carattere giuridico. È ovvio, infatti, che anche la persona straniera che rappresenta in Italia una impresa assicuratrice estera è soggetta a tutte le norme della legislazione italiana e quindi anche a quelle relative alla procedura e allo stato giuridico.

MILILLO. Già nella seduta del 5 luglio scorso, quando venne iniziata la presente discussione, ebbi a chiarire il senso delle mie proposte.

La questione fondamentale che ho sollevato è la seguente: esiste un testo unico sulle imprese assicuratrici che sottopone queste imprese ad una rigorosa disciplina sia dal punto di vista del controllo che dal punto di vista fiscale. A questa disciplina ora sono sottoposte e le imprese di carattere speculativo e gli enti mutualistici volontari che, per essere mutualistici, non hanno carattere speculativo. Tra questi enti mutualistici spiccano soprattutto le vecchie tradizionali società di mutuo soccorso.

La questione che sorge ora è la seguente: è giusto che queste società di mutuo soccorso continuino ad essere assoggettate alla disciplina generale delle imprese assicuratrici quando c'è, fra esse e le società di assicurazione vere e proprie, una profonda differenza dovuta appunto al fatto che le une perseguono una finalità di profitto e le altre invece hanno soltanto carattere di mutualità?

PRESIDENTE. Queste esigenze che lei rappresenta e che non sono contenute nel presente disegno di legge, fanno parte di un altro disegno di legge di sua iniziativa?

MILILLO. Sì, esiste un altro disegno di legge che propone la revisione della legge generale del 1886 e che tende a regolare la società di mutuo soccorso.

Si tratta ora di cogliere l'occasione della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi, per risolvere definitivamente un aspetto particolare del problema che riguarda le società di mutuo soccorso.

Si dice che le società di mutuo soccorso non sarebbero più assoggettate, come si verifica attualmente, alla disciplina del testo unico delle imprese assicuratrici; e invece accade che restano assoggettate oggi alla legge del 1886 e domani alla nuova legge che noi proponiamo in sostituzione della stessa legge del 1886.

Il deputato Bozzi propone in sostanza di escludere dall'attuale disciplina del testo unico quegli enti, i quali erogano capitali o rendite entro certi limiti,

La proposta che faccio è di escludere da questa disciplina tutte le società di mutuo soccorso, indipendentemente dal limite di erogazione, tenendo conto del fatto che dette società non perseguono finalità di profitto e pertanto non possono essere assimilate in alcun modo alle imprese assicuratrici.

Il deputato Bozzi propone, inoltre, che alle società di mutuo soccorso non si conferisca un vero e proprio diritto all'erogazione, in capitale o in rendita, ossia subordina, come risulta dalla legge del 1886, l'erogazione di rendita o di capitale alle possibilità di bilancio.

È chiaro che si tratta, quindi, di una prestazione aleatoria che non dà diritto ad una pretesa giuridica da parte delle società e per ciò stesso, esse debbono essere sottoposte ad una disciplina ben diversa.

Questo è il criterio che intendevo inserire nel disegno di legge in esame attraverso il mio emendamento all'articolo 1 e tendente a sostituire alle parole: « agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento ... », le altre: « alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ».

In altri termini, quelle società di mutuo soccorso restano assoggettate alla disciplina della legge del 1886 che dovrà essere rivista a parte. Oggi cominciamo col proporre questa distinzione già elaborata, discussa e concretata in un emendamento.

In ogni caso, i limiti che oggi si fissano non risolvono il problema: modificano di poco la norma attuale la quale stabilisce che gli enti e le società di mutuo soccorso possono erogare nella misura di 50 mila lire, in linea di capitale, e nella misura di 10 mila lire, in linea di rendita.

La proposta del deputato Bozzi consisteva nell'elevare il limite di erogazione di rendita a 100 mila lire e il limite di erogazione di capitale a 150 mila lire. La Commissione della Camera, considerando l'esiguità dei valori, per cui una rendita annuale di 100 mila lire equivale a poco più di 8 mila lire mensili, ha unificato le due cifre nell'unica misura di 150 mila lire. Questo è per me illogico, perchè si tratta di due elementi completamente diversi ed è chiaro che do-

vrebbe essere mantenuto il rapporto da 1 a 5, che già preesisteva, o quanto meno un rapporto che si avvicini.

Pertanto, anche a questo riguardo, io proporrei ai membri della Commissione di riesaminare il problema nel senso di elevare i limiti, almeno a 200 mila lire per la rendita annua e, secondo il rapporto da 1 a 5, a 900 mila lire per il capitale. Si può anche discutere sull'opportunità di modificare un po' questo rapporto da 1 a 5, ma non possiamo lasciare i termini fissati nel testo approvato dalla Camera, perchè ciò determina il doppio inconveniente di unificare due elementi diversi, senza fare differenza tra rendita e capitale, e di mantenere questo unico limite a un livello eccessivamente basso e che non risolve nulla.

P R E S I D E N T E . Dati i termini nei quali è stato posto il problema, sia dal relatore che dal senatore Milillo, mi pare che si imponga da parte nostra un attento esame della situazione.

Abbiamo un disegno di legge che provvede ad elevare determinati limiti e che non incide sul problema generale; il senatore Milillo e la Sottocommissione hanno proposto delle modifiche che potranno essere considerate oggi stesso e sulle quali si potrà trovare una via d'intesa. Se invece vogliamo fare una discussione di ordine generale, che vada al di là del caso particolare che forma oggetto del disegno di legge, è evidente che tutto torna in alto mare e anche per la Camera non sarà più questione di semplice approvazione.

Vorrei, pertanto, vedere se su questo punto sia possibile trovare una conciliazione.

M I L I L L O . Se fossimo sulla buona via nel senso di raggiungere un accordo sulla seconda questione, allora rinunzierei a proporre formalmente l'emendamento che riguarda la prima questione da me posta.

C R E S P E L L A N I , relatore. Ho detto che in linea di principio si potrebbe accedere a quel concetto; però confermo la mia raccomandazione, perchè mi preoccupo anche del fatto che, se adottiamo il prin-

cipio del rapporto da 1 a 5 e partiamo come base da 150 mila o 180 mila lire, per l'erogazione di capitale, avremo delle cifre molto elevate.

Insisto, perciò, nel ritenere che, senza pregiudizio della revisione della materia la quale va esaminata anche sotto il principio assicurativo generale, sia opportuno mantenere puramente e semplicemente il disegno di legge nei termini di una rivalutazione monetaria, accogliendo le ragioni per cui la Camera dei deputati ha creduto conveniente, dal punto di vista pratico e utile alle società, fissare un criterio unico.

G E L M I N I. Mi sembra che lei, senatore Crespellani, sia in contraddizione evidente quando, in linea di principio, si dichiara d'accordo nel modificare le cifre che sono indicate nella proposta di legge e poi sostiene la necessità di approvare integralmente il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Abbiamo un parere del Ministero del lavoro che ci invita a considerare un rapporto diverso tra rendita e capitale; normalmente tutta la materia è regolata in questo modo e non vedo perchè, se consideriamo giusto mantenere questo diverso rapporto, dobbiamo approvare il disegno di legge così formulato. Noi non insistiamo sul rapporto da 1 a 5, chiediamo di metterci d'accordo su un rapporto diverso che possa essere concordato dall'insieme della Commissione. Se siamo tutti convinti che tale impostazione è corrispondente a un principio unanimemente accettato e per tutta la regolamentazione della materia, non dobbiamo approvare un disegno di legge che, di fatto, consideriamo non giusto, solo per tema che la questione vada ancora avanti per un certo periodo di tempo.

Mi pare che questa non sia una ragione sufficiente e in proposito vorrei fare una questione anche di principio più generale, perchè non solo oggi — siamo alla vigilia della sospensione dei lavori — ma tante altre volte, quando determinati motivi impongono una certa fretta, di fronte ad un disegno di legge si ripete la stessa storia e si dice: « bene, accettiamolo così com'è, altri-

menti la questione va avanti nel tempo! ». Non voglio fare torto a nessuno, ma intendo dire che questo è un richiamo che si sente sempre fare, non solo in questa Commissione, ma in Aula e in altre Commissioni ed è naturale che io mi domandi: siamo qui per fare delle leggi che rispondano a determinati interessi, o solo per fare presto e non perdere tempo?

Ora, io insisto su questa questione di principio: se crediamo giusto modificare, modifichiamo! D'altra parte, lo stesso relatore considera che, in linea di principio, si potrebbe accogliere la nostra proposta; vediamo allora su quali cifre possiamo concordare affinché, da un lato si raggiunga un limite che corrisponda in parte alle esigenze che sono presenti in questa materia, e dall'altro, si stabilisca un rapporto che crediamo opportuno. Anche noi riteniamo che il rapporto da 1 a 5, se partiamo come base da 180 mila lire o 200 mila lire per l'erogazione di rendita, sia un rapporto che porta il capitale ad una cifra molto elevata; abbassiamolo, se vogliamo, e facciamo per esempio 2 e 5 o qualcosa che si avvicini a queste cifre.

M I L I L L O. Che il limite sia unico, per il capitale e per la rendita, è una cosa assurda!

P R E S I D E N T E. Mi pare che la posizione si sia abbastanza chiarita. Il senatore Milillo rinuncerebbe all'emendamento e si tratterebbe solo di concordare su delle cifre che vadano bene; il relatore, se non erro, non avrebbe difficoltà per quanto riguarda la rendita mentre, invece, la sua preoccupazione maggiore sarebbe per il capitale. Io direi di sentire intanto il parere del Governo; poi, eventualmente, si potrebbe sospendere brevemente la seduta per dar modo alla Sottocommissione di trovare l'accordo, dopodichè si potrebbe riprendere la seduta e arrivare alla conclusione.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Premetto che da parte del Governo non c'è alcuna intenzione di voler ridurre la capacità operativa

delle società di mutuo soccorso, ma, anzi, di favorire per quanto è possibile, il loro sviluppo; però, è chiaro che il compito del Governo è quello di dare a queste società la possibilità di operare seriamente e far sì che gli interessati privati possano trovare la copertura al momento della corresponsione la quale, come è detto nello statuto, non viene data se il bilancio non lo permette. Ora, il giorno in cui quelle società non potessero far fronte, si creerebbe nei soci un certo senso di disagio perchè da parte di qualcuno, in questo caso il Governo, non si è tenuto nel giusto conto quella che è la situazione e anche l'andamento dei calcoli attuariali.

Quindi non si tratta da parte nostra di cattiva volontà o di creare complicazioni di vita operativa; noi vediamo queste società come macchine che vengono incontro ai bisogni più semplici di una cerchia di gente modesta e, pertanto, vorremmo dare loro la capacità di continuare ad operare. Proprio per questo era stata posta in esame, in sede di discussione alla Camera, la possibilità di ottenere un aggiornamento dei valori, sia in linea di capitale, sia in linea di rendita, senza per il momento entrare nel merito del funzionamento e della disciplina di controllo, sui quali argomenti sono iscritte all'ordine del giorno, tanto del Senato che della Camera, delle proposte che daranno un nuovo assetto a tutta la situazione. Tenuto conto, perciò, di tale nostro intendimento, cioè di aiutare queste società a prosperare e ad avere un loro mercato, un loro margine di lavoro, mi sento molto vicino a quello che ha suggerito il relatore.

Ora, posso essere anche un po' vicino a voi quando fate la differenza tra rendita e capitale, ma se teniamo conto del fatto che oggi le erogazioni di capitale sono molto rare e che l'attenzione maggiore si riferisce invece alle erogazioni di rendita, penso che si tratta di calcoli attuariali con i quali non si modifica la situazione. Essi potevano significare qualcosa prima, ma hanno ben altro significato oggi, quando cioè siamo tutti orientati verso la formula della pensione, in una prospettiva di politica che

tende a realizzare l'obiettivo della sicurezza sociale.

Tuttavia, per documentare la buona volontà del Governo di venire incontro a queste società, accolgo la proposta del signor Presidente. Si potrebbe anche esaminare il problema in sede opportuna, interpellando, eventualmente, gli esperti nella materia, e penso che sia possibile trovare una formula per conciliare le esigenze prospettate legittimamente dal relatore con le richieste avanzate dal senatore Milillo.

M I L I L L O. Siccome mi pare che dalla discussione sia emerso un orientamento nel senso di modificare i limiti fissati per la rendita e per il capitale, si tratterebbe ora di trovare un punto d'incontro. Non è detto che si debba mantenere il rapporto da 1 a 5 e proporrei, pertanto, che fosse lo stesso signor Presidente a dare in proposito un suggerimento.

T U R A N I. Non sono conoscitore di questa materia e vorrei avere il tempo di studiarla.

M I L I L L O. Ci eravamo preoccupati di non perdere troppo tempo e adesso pensiamo di rinviare!

T U R A N I. Questo disegno di legge ci è stato trasmesso in marzo; se lo rinviavamo di qualche giorno non si cambia nulla.

C R E S P E L L A N I, *relatore*. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha fatto una osservazione che io avevo già anticipato, e cioè che oggi le erogazioni di capitale sono molto rare e passano in seconda linea, mentre l'attenzione maggiore si riferisce alle erogazioni in forma di rendita. Ora, non possiamo andare molto su con la cifra, perchè il patrimonio delle società attuali è quello che è, e naturalmente formato in relazione a quei limiti esistenti; ma anche per il futuro dobbiamo evitare che per effetto di cifre elevate si debbano caricare poi i ricorrenti alla mutua di oneri e contribuzioni non lievi e che praticamente annullano pro-

prio lo scopo di queste società di mutuo soccorso.

Per queste considerazioni, sarei perciò dell'avviso di mantenere ferma, come ha proposto la Camera, la cifra di 150 milioni.

P R E S I D E N T E . L'avviso del relatore, indubbiamente, non è privo di fondamento, ma poichè la discussione ci ha portato a considerare effettivamente l'opportunità di un ritocco, naturalmente in misura modesta, dei limiti fissati, per il quale il Governo non ha trovato particolari difficoltà, mi permetterei di tornare sulla proposta già fatta, di vedere cioè se nel corso di una breve sospensione della seduta la Sottocommissione possa giungere ad un accordo sui minimi di rendita e sui minimi di capitale o, almeno, su una leggera modifica dei loro attuali reciproci rapporti. Tale accordo, a mio avviso, è auspicabile data l'opportunità che la Commissione chiuda al più presto positivamente l'iter del provvedimento al Senato.

C R E S P E L L A N I , relatore. Poichè queste cifre dovranno essere attentamente studiate, proporrei di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Se sarà possibile tenere una seduta della Commissione domattina, potremo concludere in quella sede l'esame del disegno di legge.

M I L I L L O con l'intesa però che la Sottocommissione si riunisca ugualmente,

alla fine della seduta odierna, con la partecipazione del signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra ».

Ricordo alla Commissione che il presente disegno di legge era stato già approvato nei suoi vari articoli nella precedente seduta; avevamo soprasseduto all'approvazione nel suo complesso per gli scrupoli e le perplessità manifestate dal senatore Montagnani Marelli. Poichè l'interessato ha dichiarato che l'evidenza e lo studio hanno eliminato le sue riserve, ritengo che si possa senz'altro giungere alla conclusione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari